

Accesso ad atti inerenti procedimento davanti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento davanti all'Autorità che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo), nonché copia della lettera della controinteressata citata nella nota dell'Autorità del 23/10/2013 con cui era stata accolta una sua precedente istanza di accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso va accolto atteso che l'istanza di accesso riguarda da un lato gli allegati ad una nota prodotta dalla sua controparte in quel procedimento e dell'altro la nota della medesima controinteressata menzionata dall'Autorità nella nota del 23/10/2013 con cui era stata accolta una precedente istanza di accesso del ricorrente.

Viene in rilievo, a tale riguardo, il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 aprile 2018)